

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo Brixiae, 1603

Decreto Del secondo Concilio Prouinciale, & della Sinodo diocesana vndecima co[n]tra quelli che non si communicano nel tempo della Pascha: qual deue publicarsi nella seconda, ò terza festa di Pascha.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

d coloro, da quali le riccuerno, ouero effendo essi creditori absenti, non haueranno data idonea sicurtà di sodisfarli. Il Parocho, che sapendo quelli tali esser stati V surarij manisesti, gli hauera sepolti, sapia esser incorso in pena di scom munica.

DECRETO

Del Concilio terzo Prouinciale, contra di coloro che vanno à confessarsi suo ri della Diocese: qual deue publicarsi la prima Domenica di Quaresima.

Olui il quale à posta anderà à con fessarsi de suoi peccati ad vn confessore, anco regolare suori della Dioce se; se quel confessore non sarà approbato per vdire le confessori, e dal Vescou o di quel luogo, e dal Reuerendis. Arciuescouo, il Parocho nel tempo della Pascha non ministrerà il Sacramento dell'Eucharistia à questo tale consitente, come à colui che veramente non si è confessaro.

E di più l'ordinario di quel Sacerdo te, il quale non essendo approbato per confessore, hà vdito la confessione di colui, non permetta che confessi alcuno nella sua diocese per duoi anni à venire, nè meno che predichi.

DECRETO

Del Concilio secondo Provinciale, è della Sinodo vndecima Diocesana, che ogu'vno si communichi al tempo della Pascha in quella Parochia, nella quale habita la maggior parte del l'anno: si deue publicare la terza Do menica di Quaresima.

S I auisano tutti, che nel tempo della Pascha sotto pena di essertinuto co me che non habbi sodissatto al precetto della Chiesa, ciascuno si communichi nella sua Parochia, non solamente quelli che hora habitano ne i consini della Parochia, ma ancor quelli che habitano iui la maggior parte dell'anno, ò vi sia almeno stato per lo spatio di sei messi; Eccettuando però se questi tali non

fiano venuti ad habitarui pochi giorni, ò pochi mesi auanti, con animo di statui per l'auuenire; ouero se non mostrano licenza in scritto dal Reuerendiss. Arciuescouo, ò dal proprio Parocho di comunicarli altroue; ouero se non sono peregrini, ò forastieri, e questo nella diocesi: perche nella Città questi tali forastieri riceueranno il Sacramento dell'Eucharistia nella Chiesa Cathedrale.

Di più sotto la medesima pena s'anifano tutti, che niuno ardisca di comuni carsi fuori della Parochia in detto tepo di Pascha, ancor che gli sia stato coceso, e permesso dal proprio Parocho, se questa tale licenza non sarà approbata in scritto dal Reuerendissimo Arcinescouo.

Ma se vi è alcuno il quale hà in vn luogo la sua famiglia, & egli habita per sorte altroue la maggior parte dell'anno, questo tale si communichi in quella Chiesa Parochiale, doue habita la sua famiglia.

DECRETO

Del secondo Concilio Provinciale, & della Sinodo diocesana vndecima có tra quelli che non si communicano nel tempo della Pascha: qual deue publicarsi nella seconda, ò terza sesta di Pascha.

Visiamo tutti è ciascuno fedele A della nostra Parochia, quali hano l'età leggitima di riceuere come comada la fanta Madre Chiefa, la fanta communione nel tempo della Pascha, & no l'hanno ancora riceuuta, che per tutta questa settimana, ò Dominica prossima che viene confessandosi prima la riceuano: altrimente se costoro nel detto termine, ò al più sei giorni dopò l'otta ua di Pascha no hauerano ciò fatto, noi n'aussaremo il Reuerendiss. Arciuescouo, accioche di subito siano publicati mé tre che si dirà la Messa per interderti dall'ingresso della Chiesa, e dalla sepol tura Ecclesiastica, & i lo o nomi siano affissi alle porte della Chiesa Parochia le; e questa sola monitione vi diamo auiso che basti per tre.

DE-